



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ATTO DI DELEGA

ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il sottoscritto Prof. Federico Delfino, Rettore e rappresentante legale pro tempore dell'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5, C.F. e partita I.V.A. n. 00754150100, domiciliato per la sua carica presso la suddetta sede,

Premesso che

- l'Università di Genova è un ente complesso e di notevoli dimensioni, articolato in molteplici Strutture di natura eterogenea svolgenti attività di diverso tipo, oltre quella didattica, peraltro collocate in differenti aree, non solo nel Comune di Genova, ma anche di altre provincie della Regione Liguria;
- le attività svolte all'interno delle diverse Strutture dell'Ateneo presentano molteplici tipologie di rischio, fortemente differenziate sia per qualità che per intensità;
- ogni Struttura e Area Dirigenziale, spesso articolata al suo interno in ulteriori unità operative, ha una propria autonomia decisionale e di spesa;
- la particolare complessità organizzativa dell'Ente universitario non rende possibile al Rettore, in qualità di Datore di Lavoro come individuato dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 2, comma 1 del D.M. 363/1998, attuare una efficace azione di prevenzione e controllo, non potendo essere presente in modo continuativo nei diversi luoghi di lavoro;
- le funzioni svolte presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) richiedono competenza adeguata e capacità professionale per lo svolgimento della attività di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal citato D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., nel rispetto del documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi dell'art. 28 del citato D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- ai fini della presente delega si intende per "lavoratore" quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il Prof. Luca Banfi è stato nominato Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) per il periodo decorrente dal 01/11/2018 e con termine il 31/10/2021, come da D.R. n. 2108 del 21/05/2018;

Visto

- che il Prof. Luca Banfi, in qualità di Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), è da considerarsi in possesso delle professionalità necessarie inerenti la sicurezza del lavoro nell'ambito della Struttura ad esso affidata, in quanto le sue specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento delle attività in materia di prevenzione e protezione derivano da specifica e adeguata attività di formazione certificata, come risulta dall'attestato rilasciato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova in data 11/10/2018;
- che le funzioni delegabili dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono essere esercitate con attribuzione di poteri di organizzazione, gestione, controllo ed autonomia di spesa e di disponibilità finanziaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- che il Prof. Luca Banfi, in qualità di Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) ha autonomia gestionale e di spesa e pertanto ha i necessari poteri richiesti dalla citata normativa per far fronte alle eventuali esigenze di intervento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che, stante quanto sopra, al fine di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, si rende necessario decentrare le funzioni relative alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso, il Datore di Lavoro, come sopra individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

DELEGA

il Prof. Luca Banfi, nato a Lissone (MB) il 16/04/1957, in qualità di Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), ad effettuare in piena autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito della Struttura da esso diretta, le seguenti funzioni, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell'Università degli Studi di Genova in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica, avvalendosi della collaborazione del responsabile amministrativo o del coordinatore tecnico ove presente, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avvalendosi del supporto degli uffici della Direzione Generale preposti alle convocazioni dei lavoratori a visita medica;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per i lavoratori che prestano servizio presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere, avvalendosi anche della collaborazione del responsabile amministrativo o del coordinatore tecnico ove presente, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale obbligo si considera assolto con la segnalazione delle esigenze formative agli uffici della Direzione Generale preposti alla formazione dei lavoratori;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del citato D.lgs., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in Università;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- individuare i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio (RADRL) e vigilare affinché i RADRL afferenti al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) svolgano le rispettive funzioni nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.M.363/98, in modo da garantire l'applicazione ed il pieno rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- vigilare affinché i lavoratori che prestano servizio presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, le seguenti informazioni in merito a:
 - 1) su indicazione RADRL (dove presenti): la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - 2) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Prof. Luca Banfi, delegato delle funzioni dal Datore di Lavoro in forza del presente atto, è tenuto a svolgere l'incarico attribuitogli con ogni diligenza professionale e operando nell'interesse superiore dell'Università degli Studi di Genova.

La presente delega viene conferita per tutto il periodo in cui il Prof. Luca Banfi è investito della carica di Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) ed avrà efficacia dalla data di accettazione recante data certa.

Dalla data di accettazione della presente delega, il Datore di Lavoro non interferirà nelle attività conferite con il presente atto, salvo i poteri di controllo e vigilanza che gli spettano ai sensi di legge.

Il delegato quindi potrà, se del caso, dare disposizioni per la sospensione delle attività pericolose qualora ritenga che il loro perseguimento possa determinare pericolo per i lavoratori.

Onde consentire al Datore di Lavoro di vigilare sul corretto operato del delegato, quest'ultimo dovrà redigere una relazione scritta con cadenza annuale in merito all'assolvimento delle funzioni ad esso delegate, con obbligo comunque di segnalare al delegante ogni situazione che possa incidere in maniera apprezzabile anche sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega.

Ai fini dell'adempimento di tutti gli oneri derivanti dalla presente delega, vengono conferiti al Prof. Luca Banfi ampi poteri di organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa in materia di gestione della sicurezza dei lavoratori del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), in coerenza con la normativa nazionale e interna dell'Ateneo.

All'uopo, al Prof. Luca Banfi sono conferiti poteri di impartire direttive a tutti i lavoratori presenti nella Struttura dallo stesso diretta.

Nel caso il delegato si trovasse nella necessità di adottare misure indifferibili e urgenti per far fronte ad eventuali ulteriori interventi in materia di sicurezza e di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro di propria competenza, per cui non fosse sufficiente la dotazione ordinaria, il delegante, previa trasmissione di

una dettagliata relazione redatta dal delegato, provvederà a richiedere agli Uffici competenti le necessarie variazioni di *budget*.

Al delegato è fatto obbligo di frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro programmati dal Datore di Lavoro.

In relazione alla particolare articolazione del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) e alle diverse tipologie di attività ivi svolte e delle conseguenti tipologie di rischio che ne derivano, il Prof. Luca Banfi, ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., può a sua volta delegare specifici poteri di cui alla presente delega, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16.

Non è ammessa l'ulteriore subdelega.

Il Delegante

per accettazione: il Delegato

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

(firmato digitalmente)

Il Direttore del DCCI

Prof. Luca Banfi

(firmato digitalmente)